



DELIBERA N. 84

L'anno 2023, il giorno 20 del mese di novembre, presso la sede della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Caserta, si è riunita, previo avviso di convocazione, la Giunta Camerale.

Partecipano i Signori:

DE SIMONE TOMMASO	Presidente	Presente
POLLINI MAURIZIO	Vice Presidente	Presente
ASCIONE GUSTAVO	Consigliere	Presente
BARLETTA VALERIA	Consigliere	Presente
PEZONE ANTONIO	Consigliere	Presente
PUOTI RAFFAELE	Consigliere	Presente
TRAETTINO LUIGI	Consigliere	Presente

Risultano assenti giustificati i sigg.: GEREMIA FRANCESCO

Sono stati, altresì, convocati i Revisori dei conti.

Risultano presenti i sigg.:

EVANGELISTA FRANCESCO	Presidente Revisori dei Conti	Presente
RICCIO SALVATORE	Componente Revisori dei Conti	Presente
PERRINO MARIA	Componente Revisori dei Conti	Presente

Risultano assenti giustificati i sigg.:

Assolve l'incarico di verbalizzante il dott. Luca Perozzi, Segretario Generale dell'Ente, che, preliminarmente, acquisisce ai sensi del Regolamento del Funzionamento della Giunta Camerale, la certezza dell'identificazione dei partecipanti, nelle modalità indicate nel verbale della presente seduta, coadiuvato dalla dott.ssa Annalisa Grasso, responsabile U.O. Affari Generali e Personale.

Il Presidente, Tommaso De Simone, accertata la presenza del numero legale, dichiara valida l'adunanza ed apre la seduta.

OMISSIS

Oggetto: RICHIESTA SALDO NOTE DI DEBITO SOCIETÀ FORNEX S.R.L. – PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI.

Il Presidente riferisce che, in data 05/05/2023, la Camera di Commercio riceveva dallo studio legale I-LAW di Milano, per conto della società FORNEX S.R.L. (già NEXIVE S.p.a./TNT POST ITALIA S.p.a.), una nota con la quale veniva richiesto di procedere al pagamento delle note di debito nn. 65 e 390 del 18/04/2023, dell'importo totale pari ad €14.341,64, emesse dalla stessa società a carico dell'ente e relative al recupero del credito IVA vantato nei confronti della CCIAA di Caserta per i servizi postali forniti negli anni dal 2012 al 2013.

A seguito di istruttoria, in base alla documentazione inviata dalla Società richiedente il pagamento, l'ufficio ha ricostruito i fatti.

L'ente camerale, ogni anno entro il mese di maggio, procede all'invio di una informativa a tutti i soggetti obbligati al pagamento del diritto annuale già iscritti al 1 gennaio dell'anno di riferimento, contenente indicazione su come versare, quando versare e quanto versare a titolo di diritto annuale, e negli anni 2012 e 2013, sulla base di un accordo quadro stipulato tra Infocamere Scpa e TNT Post Italia Spa, relativo proprio alla gestione integrata delle informative relative alla riscossione del diritto annuale delle camere di commercio italiane consistente nell'attività di stampa, imbustamento e consegna a Poste Italiane SPA delle stesse, ha aderito al servizio proposto da Infocamere con atto formale, impegnandosi a corrispondere alla TNT POST ITALIA quanto dovuto per il servizio reso, a seguito di emissione di regolare fattura con cadenza trimestrale per i servizi resi.

Detto ciò, l'Agenzia delle Entrate ha notificato alla società di cui sopra una serie di accertamenti con i quali ravvisava alcune anomalie riguardanti il trattamento IVA di parte dei servizi postali offerti da Fornex e di cui questa Camera (così come altre camere di commercio) ha beneficiato negli anni prima indicati.

Veniva, quindi, aperto un tavolo di confronto in seno al quale l'Agenzia delle Entrate ha contestato alla Società l'applicazione dell'art. 15 del d.P.R. n. 633/1972 (i.e. esclusione da IVA) sugli addebiti operati nei confronti dei propri clienti per i servizi di recapito della corrispondenza fuori dalla cosiddetta "Area Coperta". Ad avviso dell'AdE, detti addebiti avrebbero dovuto, invece, essere fatturati con applicazione dell'IVA ordinaria.

A seguito dell'instaurazione delle procedure di definizione di cui all'articolo 1 del D.lgs. n. 218/1997 (i.e. accertamento con adesione) e all'articolo 48 del D.lgs. n. 546/1992 (i.e. conciliazione fuori udienza) in relazione a tutti i periodi di imposta oggetto di verifica (segnatamente dal periodo di imposta 2012 al 2020), gli accertamenti sono diventati definitivi e le due parti sono giunte ad una rideterminazione tramite accordo conciliativo delle pretese da parte dell'AE per cui la Fornex S.R.L. veniva ritenuta debitrice dell'IVA a suo tempo non esposta in fattura.

Questa Camera, con nota prot. 27191 del 25/05/2023 indirizzata allo studio legale I-Law nella persona dell'avv. Stefano Menghini, ha formalmente contestato le pretese della Fornex S.r.l., <<sia per l'ampio decorso della prescrizione, sia perché l'accertamento dell'Agenzia delle Entrate, cui ha prestato adesione la sola Fornex S.r.l., non può ritenersi assolutamente opponibile od estensibile in quanto la solidarietà tra cedente e cessionario ai fini IVA è limitata ai casi previsti dall'art. 60 -bis del D.P.R. n. 633/1972 secondo il quale la solidarietà non è un istituto di carattere generale, ma riguarda le cessioni di specifici beni, individuati con D.M. 22.12.2005, commercializzati in settori, ove, più di frequente, si verificano frodi fiscali. Inoltre, la solidarietà riguarda "cessioni effettuate a prezzi inferiori al valore normale" (comma 2) e il cessionario può sempre "documentalmente dimostrare che il prezzo inferiore dei beni è stato determinato in ragione di eventi o situazioni di fatto oggettivamente rilevabili o sulla base di specifiche disposizioni di legge e che comunque non è connesso con il mancato pagamento dell'imposta" (comma 3). In buona sostanza, l'ente ritiene che non possa assolutamente ipotizzarsi una responsabilità solidale della Camera di Commercio ai sensi dell'art 60 bis del DPR n. 633/192, e, di conseguenza, un diritto di rivalsa da parte della Fornex S.r.l.>>.

In merito alla contestazione delle pretese avanzate dalla Fornex S.R.L., la società sempre per il tramite dello studio legale I-LAW, con nota pervenuta in data 12/06/2023, prot. n. 29110, ha ribadito la legittimità di quanto richiesto, comunicando di voler procedere al recupero delle somme dovute nelle opportune sedi giudiziarie.

Sulla questione è intervenuta, poi, anche l'Unioncamere che, con nota prot. n. 16647 del 05/07/2023 e successiva nota prot. n. 51266 del 7.11.2023, evidenziando la legittimità delle pretese della Fornex S.R.L. in base all'art. 60, comma7, del DPR n. 633/1972, ha invitato gli enti a procedere al pagamento di quanto dovuto, previa acquisizione della documentazione comprovante l'effettivo versamento del debito IVA all'AE.

Premesso ciò

LA GIUNTA

- Udito il Presidente,
- letta la nota del 05/05/2023, inviata alla Camera di Commercio riceveva dallo studio legale I-LAW di Milano, per conto della società FORNEX S.R.L. (già NEXIVE S.p.a./TNT POST ITALIA S.p.a.), con la quale veniva richiesto di procedere al pagamento delle note di debito nn. 65 e 390 del 18/04/2023, dell'importo totale pari ad €14.341,64, emesse dalla stessa società a carico dell'ente e relative al recupero del credito IVA vantato nei confronti della CCIAA di Caserta per i servizi postali forniti negli anni dal 2012 al 2013.
- lette la nota prot. n. 16647 del 05/07/2023 e la nota prot. n. 51266 del 7.11.2023, con cui Unioncamere evidenziando la legittimità delle pretese della Fornex S.R.L. in base all'art. 60, comma7, del DPR n. 633/1972, ha invitato gli enti a procedere al pagamento di quanto dovuto;



Camera di Commercio
Caserta

- all'unanimità

DELIBERA

- ❖ di dare mandato al Presidente di individuare un professionista esperto al fine di valutare i presupposti per pervenire ad una definizione stragiudiziale della controversia sul mancato pagamento delle somme richieste, con la formulazione di apposita proposta di transazione o, in alternativa, per la comparizione in giudizio dell'ente camerale quale persona offesa, con riferimento alla vicenda in premessa indicata;
- ❖ di demandare agli uffici camerali la stipula di apposita convenzione di incarico per prestazione d'opera intellettuale con il professionista individuato.

IL SEGRETARIO

Luca Perozzi

Firma digitale

IL PRESIDENTE

Tommaso De Simone

Firma digitale

Atto sottoscritto con firma digitale (artt. 20, 21, 22, 23 e 24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e s.m.i).